

Pubblicato il 10/05/2023

N.01844 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 03194/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2023, proposto da Marco Rossano, Gaia De Nicola e Ines Raisa Fortunato, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Lo Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Commissione per l'accertamento dei titoli professionali per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al decreto dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 499 per la classe di concorso A-61 "*tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali*", non costituita in giudizio;

nei confronti

del sig. Giovanni D'Errico, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 401/2023, pubblicata in data 1 marzo 2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l'avvocato Domenico Lo Polito;

Nessuno è comparso per le amministrazioni appellate.

Ritenuto che l'appello consta essere stato notificato solo a un controinteressato e che va disposta l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, autorizzando d'ufficio la notifica per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie per cui è causa, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria tra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito *internet* del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante

depositare telematicamente al fascicolo processuale un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto, altresì, di dover disporre adempimenti istruttori ordinando al Ministero dell'istruzione e all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia di produrre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, una dettagliata relazione sui fatti di causa, nella quale dovranno essere specificati, in relazione a ciascun appellante, la data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura e quella di conseguimento dei titoli, con illustrazione degli elementi ritenuti utili e con allegazione dei pertinenti atti, tra i quali il decreto del DD. n. 11138 dell'11 maggio 2020 e il decreto n. 28142 del 2 ottobre 2020, di nomina della commissione per l'accertamento dei titoli professionali;

Ritenuto di dover disporre, infine, che, alla scadenza dei termini suddetti, il fascicolo venga rimesso al Presidente della Sezione per la nuova fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda interinale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima):

- dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione;
- ordina alle amministrazioni appellante gli incombeni indicati in motivazione, nei termini ivi stabiliti;
- dispone che, all'esito dei disposti adempimenti, il fascicolo sia rimesso al Presidente della Sezione per la nuova fissazione della camera di consiglio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Brunella Bruno

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO